



Consulenti

dr.ssa Giulia Battig

dr. Nicola Cicchitti

dr. Michele D'Agnolo

Trieste, 31 agosto 2020

CIRCOLARE N. 29/2020

Oggetto: nuove scadenze introdotte dal Decreto Agosto.

Gentile Cliente,

si riporta di seguito un riassunto delle nuove scadenze approvate dal Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020 n. 104).

D.L. 104/2020	Soggetti interessati	Tributi/Adempimenti	Scadenza/ decorrenza	Modalità
Art. 97 (rif. art. 126 D.L. 34/2020)	Esercenti attività d'impresa, arte o professione con sede in Italia e ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro al 31.12.2019, che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.	Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate come sostituti d'imposta in scadenza ad aprile e maggio 2020; I versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020; I contributi previdenziali e assistenziali in scadenza ad aprile e maggio 2020; I premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza ad aprile e maggio 2020.	16 settembre 2020 (50% dell'importo) e 21 gennaio 2021 (restante 50% dell'importo)	Il 50% dell'importo può essere versato in unica soluzione o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
	Esercenti attività d'impresa, arte o professione con sede in Italia e ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro al 31.12.2019, che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nei mesi di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.	Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate come sostituti d'imposta in scadenza ad aprile e maggio 2020; I versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020; I contributi previdenziali e assistenziali in scadenza ad aprile e maggio 2020; I premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza ad aprile e maggio 2020.		

D.L. 104/2020	Soggetti interessati	Tributi/Adempimenti	Scadenza/ decorrenza	Modalità
Art. 97 (rif. art. 127 D.L. 34/2020)	Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.	Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate come sostituti d'imposta in scadenza ad aprile e maggio 2020; I versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020; I contributi previdenziali e assistenziali in scadenza ad aprile e maggio 2020; I premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza ad aprile e maggio 2020.		
	Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale non in regime d'impresa.	Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate come sostituti d'imposta in scadenza ad aprile e maggio 2020; I contributi previdenziali e assistenziali in scadenza ad aprile e maggio 2020; I premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza ad aprile e maggio 2020.		
	Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro al 31.12.2019 e che nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.	Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi non operate sui ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 a seguito di opzione esercitata con apposita dichiarazione consegnata al sostituto.		
	Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e cinematografiche, discoteche, sale da ballo, sale gioco con sede in Italia.	Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, incluse le ritenute derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020; I contributi previdenziali e assistenziali con scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020; I premi per l'assicurazione obbligatoria con scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020.	16 settembre 2020 (50% dell'importo) e 21 gennaio 2021 (restante 50% dell'importo)	Il 50% dell'importo può essere versato in unica soluzione o fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il restante 50% può essere versato fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
D.L. 34/2020)	Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione con sede in Italia e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro al 31.12.2019.	Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale effettuate come sostituti d'imposta in scadenza dal 8 marzo al 31 marzo 2020; I versamenti IVA in scadenza dal 8 marzo al 31 marzo 2020; I contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 8 marzo al 31 marzo 2020;		

D.L. 104/2020	Soggetti interessati	Tributi/Adempimenti	Scadenza/ decorrenza	Modalità
		I premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 8 marzo al 31 marzo 2020.		
Art. 98	I soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.	La seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.	30 aprile 2021	Pagamento in unica soluzione.
Art. 99	Soggetti con cartelle scadute prima dell'8 marzo 2020 o con pignoramenti in corso.	Fermi amministrativi, iscrizioni di ipoteche, pignoramenti su stipendi e pensioni.	Fino al 15 ottobre 2020	Sospensione delle procedure.
	Soggetti che hanno ricevuto cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito con scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020.	Pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020.	30 novembre 2020	Pagamento in unica soluzione o a rate presentando la domanda all'Agenzia Entrate-Riscossione.
	Soggetti che hanno piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 o che hanno presentato domande di dilazione entro il 15 ottobre 2020.	Rate in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020.	30 novembre 2020	Pagamento di tutte le rate sospese. Non si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive.
	"Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio".	Rate in scadenza nell'anno 2020.	10 dicembre 2020	Pagamento senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Art. 109	Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.	TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche). COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi Pubblici).	Dal 1° maggio al 31 dicembre 2020	Esonero dal pagamento.
		Posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.		Esonero dalla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione al soprintendente.

D.L. 104/2020	Soggetti interessati	Tributi/Adempimenti	Scadenza/ decorrenza	Modalità
	Le imprese di pubblico esercizio interessate alla richiesta di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero l'ampliamento delle superfici già concesse.	SUAP per la richiesta di concessioni di occupazione del suolo pubblico o ampliamento di concessioni già possedute.	Dal 1° maggio al 31 dicembre 2020	Le domande telematiche, da presentare con allegata la sola planimetria, sono esenti dall'imposta di bollo.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti
Dott.ssa Giulia Battig